

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 978 del 2016, proposto da:
Comune di Amantea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avvocato Nicola Carratelli, con domicilio eletto presso lo studio
Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani, 110;

contro

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale della Calabria, Agenzia del Demanio -
Direzione Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le
Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio Settore 1 non costituito in
giudizio;

per l'annullamento:

dell'intimazione di pagamento n 7611/16 adottata dall'agenzia del demanio della
somma di euro 4.058.302,37, sul presupposto dell'occupazione di suolo demaniale
marittimo *sine titulo*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio - Direzione
Regionale della Calabria e di Agenzia del Demanio - Direzione Generale e di
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 la dott.ssa Germana Lo Sapia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.1. Il ricorso ha ad oggetto azione di annullamento dell'intimazione di pagamento della somma di € 4.058.302,37 adottata in data 12 maggio 2016 dalla Direzione Regionale della Calabria dell'Agenzia del Demanio, sul presupposto dell'occupazione *sine titolo* di suolo demaniale marittimo sito in località (.....) del Comune di Amantea, da parte del medesimo Comune mediante la gestione di una struttura portuale con finalità turistica.

Il periodo di occupazione illecita posto a base dell'intimazione di pagamento della relativa indennità - calcolata previa applicazione al canone ordinario della maggiorazione prevista dall'art. 8 del D.L. 400/1993 - concerne, complessivamente, gli anni 1998-2016.

L'atto oggetto di impugnazione costituisce infatti l'esito di una articolata vicenda risalente alla metà degli anni '90, che ha visto coinvolte diverse amministrazioni (oltre a quelle in giudizio, la Regione Calabria, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Capitaneria di Porto territorialmente competente). La ricostruzione dello sviluppo storico dei fatti, almeno nei tratti essenziali, non è oggetto di specifica contestazione. Oggetto di discussione è invece la loro qualificazione giuridica, presupposto fondamentale per la configurazione "abusiva" o meno dell'occupazione del suolo demaniale; ciò soprattutto in considerazione della adozione, almeno a partire dal 2009, da parte del Comune di Amantea di atti di natura concessoria a favore di se stesso (concessioni demaniali marittime n. 9 e n. 14 del 2009 e n. 68/2015), in qualità di ente delegato all'esercizio delle funzioni in

materia di concessioni demaniali con finalità turistica, ai sensi dell' art. 105 del D.lgs. 112/1998 e della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005.

1.2. Quanto ai fatti salienti, va segnalato che:

-con istanza del 27 novembre del 1996, il Comune di Amantea ha chiesto la concessione della zona demaniale marittima di mq. 116.032, sita in località (.....), per la realizzazione del porto turistico;

-il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha autorizzato l'occupazione dell'area con provvedimento del 28 settembre 1998;

-in data 12 aprile 1999, il Comune di Amantea ha stipulato con la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia l'atto di sottomissione n. 1/1998, con il quale si stabiliva la data di inizio e di fine lavori, ed in data 3 giugno 1999 è stato immesso formalmente nel possesso dell'area demaniale marittima. (doc. n. 4);

- i lavori sono stati ultimati in data 26 ottobre 2001 (come comunicato dal Comune alla Capitaneria di Porto, con nota del 5 febbraio 2002);

- risulta, allo stato, tuttora controversa tra le parti la questione dell'avvenuto collaudo dell'opera: secondo il Comune, tale collaudo sarebbe avvenuto in data 24 aprile 2002 (docc. nn. 5-6); secondo l'Agenzia del Demanio non vi sarebbe mai stato il Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori della struttura portuale ex art. 8 DPR 509/1997.

- di fatto, con ordinanza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia n. 15/2002 (doc. n. 7), richiamati gli esiti positivi del sopralluogo congiunto svoltosi nel giugno 2002 al fine di *“verificare la sussistenza dei requisiti minimi necessari in termini di sicurezza e agibilità della infrastruttura portuale”*, in considerazione del *“consistente beneficio per le attività nautiche e per la sicurezza della navigazione rappresentato dalla fruibilità della struttura portuale”* è stata autorizzata l'apertura dell'approdo turistico per il periodo estivo e regolamentato, ex artt. 17, 30, 62 e 1175 del Codice della Navigazione *“l'ormeggio delle unità che fruiscono della struttura” al fine di “tutelare la pubblica incolumità”*;

- analoghe autorizzazioni stagionali sono state rilasciate dalla Capitaneria di Porto, anche per gli anni successivi, intervallate da periodi di chiusura del porto per l'insabbiamento di una sua parte; in particolare, all'esito di un incontro riportato nel verbale del 3 ottobre 2007 (doc. n. 8) svoltosi tra la Capitaneria di Porto, l'Ufficio del Genio Civile e il Comune di Amantea, quest'ultimo viene nuovamente reso affidatario della gestione della struttura portuale, *“a proprio totale carico, in via provvisoria, nel quadro di un accordo con la Regione Calabria che preveda inizialmente un contributo di circa 300.000 euro finalizzato ad interventi di manutenzione straordinaria”*;
- nel 2009, il Comune di Amantea è stato sciolto per infiltrazione mafiosa, e si è insediata, per la gestione dell'ente, la Commissione Straordinaria ex art. 144 D.Lgs. 267/2000 (cui sono direttamente imputabili le concessioni demaniali marittime n.9 e 14 del 2009, che costituiscono il fulcro sostanziale della controversia in esame);
- in particolare, con provvedimento n. 9 del 28/5/2009, il Responsabile del Settore Demanio del Comune di Amantea, richiamando in premessa la considerazione che il riavvio *“sotto l'egida dello Stato”* della gestione diretta della struttura portuale costituiva parte del programma della Commissione Straordinaria anche per le sue notevoli ricadute positive, sia sul piano economico che su quello occupazionale, ha adottato in favore del Comune medesimo la concessione stagionale per quattro mesi, fissando il canone da versare all'Agenzia del Demanio pari ad euro 12.123,23;
- con il successivo provvedimento n. 14 del 30 settembre 2009, la concessione demaniale è stata rinnovata per ulteriori tre mesi.
- emergendo peraltro già a quella data una divergente posizione tra i soggetti istituzionali coinvolti, in relazione alle *“competenze concessorie”* concernenti il porto turistico, con determinazione prot. 1097 del 19 gennaio 2010, il Comune di Amantea (all. 6 della memoria depositata dall'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2016) ha indetto una conferenza di servizi per il successivo 25 febbraio coinvolgendo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'amministrazione provinciale, la Capitaneria di Porto, l'Agenzia delle Dogane, la Regione Calabria e

l'Agenzia del Demanio; queste ultime due amministrazione non hanno partecipato alla riunione, ma hanno inviato una nota scritta sollecitando i "chiarimenti" già richiesti al Comune precedentemente sulla medesima vicenda;

- con la nota del 24 febbraio 2010, l'Agenzia del Demanio, infatti, al fine di esprimere "il parere" ex art. 13 Codice della Navigazione e sul presupposto che le concessioni demaniali marittime n. 9 e 14 del 2009 ne fossero prive, aveva sollecitato il Comune a fornire chiarimenti in relazione all'avvenuto collaudo tecnico ex art. 8 DPR 509/1997 del porto, ritenendo che tale attività fosse stata omessa;

- da ultimo, in data 31 dicembre 2015, il Comune di Amantea ha adottato la concessione demaniale n. 68 (all. 11 fascicolo parte ricorrente) avente ad oggetto la struttura portuale, richiamando gli esiti di una riunione "*tecnica/ amministrativa al fine di esaminare la problematica del porto turistico di Amantea, tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia in data 17 settembre 2015*", nelle more delle procedure di gara per l'affidamento del porto turistico.

1.3. Per quanto non vi sia alcuna efficacia vincolante in questo giudizio ma al fine di delineare il quadro complessivo della vicenda, è opportuno segnalare inoltre che la vicenda in esame ha avuto anche un rilievo penale. Risulta dagli atti del giudizio che:

- tra il dicembre 2007 e il gennaio 2008, il porto era già stato sottoposto a sequestro preventivo, su richiesta della DDA di Catanzaro (cd. operazione Nepetia, nell'ambito della quale erano emersi peraltro i fatti poi posti a fondamento del DPR 4 agosto 2008 con cui il Consiglio Comunale di Amantea, come detto, è stato sciolto per pericolo di infiltrazione mafiosa);

- più di recente, è stato incardinato presso il Tribunale di Cosenza il procedimento penale per i reati di cui agli artt. 54 e 1168 cod. nav. concernenti l'occupazione abusiva di bene demaniali, a carico del Sindaco e di altri funzionari del Comune (Proc. RGNR 1358/2013), nel corso del quale, la stessa area è stata, dapprima,

sottoposta alla misura cautelare reale del sequestro preventivo, con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Paola del 18 aprile 2014, e successivamente dissequestrata e restituita in favore del Comune di Amantea, con ordinanza del Tribunale della Libertà n. 91 del 16 luglio 2014 (nella quale si rappresenta che *“la costruzione della struttura marittima e la sua concreta utilizzazione da parte del Comune di Amantea erano avvenute in virtù di formali atti amministrativi mai revocati né annullati”*, escludendosi peraltro anche la “irregolarità” delle predette concessioni demaniali ai fini di una eventuale disapplicazione, sia perché adottate nell’esercizio della delega ex L.R. 17/2005 che all’esito del collaudo, *“regolarmente avvenuto nel 2002”*);

- l’ordinanza di dissequestro è stata confermata con sentenza della Corte di Cassazione n. 30491 del 15 luglio 2015, sul medesimo presupposto della legittima occupazione della struttura portuale e per effetto delle concessioni demaniali adottate dal Comune di Amantea.

1.4 La questione del titolo di occupazione del demanio marittimo interessato dalla struttura portuale, pregiudiziale rispetto alla quantificazione del corrispettivo, è stata, da ultimo, oggetto di una serrata interlocuzione tra l’Agenzia del Demanio e il Comune ricorrente, nella quale la prima sollecitava la regolarizzazione della situazione debitoria, quantificata – fino al 2013 – in complessivi euro 3.277.391,98, sul presupposto che da “indagini di polizia giudiziaria” era emersa l’occupazione sine titolo a decorrere dal 26 ottobre 2001; mentre il Comune, contestato la natura abusiva dell’occupazione, riconosceva il suo debito per il pagamento del corrispettivo concessorio nella minore somma di 928.263,13.

Infine, con la determinazione n. 7611 del 12 maggio 2016, gravata in questa sede, l’Agenzia del Demanio dell’Agenzia ha richiamato le risultanze di “indagini di polizia giudiziaria” (specificando, poi in sede di giudizio, che si trattava di quelle inerenti il procedimento penale RGNR 1358/2013, *“incardinato davanti il Tribunale di Paola (..) integralmente riportato nel decreto di sequestro preventivo 992/2013 GIP”*: memoria Agenzia del Demanio del 30 agosto 2016 pag. 11) ed ha quantificato il

pagamento della complessiva somma di euro 4.058.302,37, applicando le maggiorazioni previste per l'occupazione sine titolo.

2. A fondamento della domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., il Comune ricorrente deduce, in sintesi:

2.1. il vizio di violazione di legge con riguardo agli artt. 36 e 38 del Codice della Navigazione, art. 4 L.R. 17/2005, art. 8 D.L. 400/1993 convertito in L. 494/1993, per le medesime ragioni di seguito riportate;

2.2. il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione difetto dei presupposti e di istruttoria: ciò in quanto, in nessun periodo temporale vi sarebbe stata una occupazione sine titolo del demanio marittimo da parte del Comune, avendo questi esercitato, mediante l'adozione delle concessioni demaniali 9/2009, 14/2009 e 68/2015, le funzioni delegategli in materia di gestione del demanio marittimo per finalità turistiche ai sensi della sopra citata Legge Regionale: in particolare, l'esistenza di validi atti concessori escluderebbe l'applicazione dell'art. 8 del D.L. 400/1993 che comporta il pagamento dell'indennizzo maggiorato del 200% rispetto al canone concessorio; inoltre, il richiamo generico a *“quanto emerso dall'indagine di P.G. circa l'occupazione della struttura portuale sita in località (.....)”* sarebbe del tutto insufficiente sotto il profilo motivazionale, non essendo specificato l'atto richiamato per relationem e *“se relativo alla vicenda penale di cui al sequestro della struttura”* essendo lo stesso stato superato dalla sentenza della Corte di Cassazione 1455/2015, con cui è stata confermata l'ordinanza di dissequestro del Tribunale del Riesame.

2.2. In via subordinata, prescrizione della pretesa di pagamento per decorrenza del termine quinquennale: nessuna somma potrebbe essere pretesa e riscossa per l'occupazione della struttura portuale di Amantea fino al 12 maggio 2011, potendo riconoscersi il pagamento del canone solo a decorrere da tale data.

3. L'Agenzia del Demanio si è costituita in data 11 agosto 2016, depositando successivamente memoria nella quale, ricostruita in fatto la vicenda nei termini

sopra indicati, ha concluso per il rigetto del ricorso, eccependo diverse “carenze ed irregolarità procedurali” afferenti gli atti concessori adottati dal Comune, costituite in sintesi: dal conflitto di interessi derivante dalla coincidenza tra ente gestore e concessionario; illegittimità di concessioni demaniali stagionali o temporanee aventi ad oggetto il “porto” che è un’opera stabile; la sussistenza, in capo al Comune, di debiti erariali precedenti anche alle concessioni n. 9 e 14 del 2009; la mancata acquisizione dei necessari pareri finalizzati al rilascio delle concessioni di cui all’art. 13 del Codice della Navigazione (parere dell’intendenza di finanza “per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone”; mancato accatastamento della struttura portuale presso l’ufficio del territorio; infine, la mancata adozione da parte del Comune di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle nuove concessioni di aree demaniali marittima, trattandosi di un porto a vocazione turistica.

4. All’udienza del 5 aprile 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

5. Il ricorso è fondato, con le precisazione che seguono quanto agli effetti conformativi.

6. Come correttamente osservato dal Comune ricorrente, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del TAR ex art.133 co.1 lett b) del c.p.a., poiché la quantificazione del corrispettivo di cui si chiede l’intimazione mediante l’atto impugnato presuppone che sia risolta la questione, logicamente antecedente, della natura “abusiva” o meno dell’occupazione del bene demaniale marittimo (cfr. Cons. Stato. sez. V, 22/10/2015, n. 4857; Cons. Stato, sez. IV, 6/5/2013; Cass. civ. sez. un., 12/10/2011 n. 20939; Cons. Stato. sez. VI, 21/7/2011 n.4421; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20/12/2014, n. 2228; TAR Puglia, Bari, sez. III, 5/7/2012, n. 1372).

7. Ritiene il Collegio che, per quanto la vicenda procedimentale appaia articolata, la questione sopra enunciata debba essere risolta alla luce del principio generale di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, quale punto di equilibrio – normativamente fissato in sede processuale– tra la natura autoritativa che li connota e le esigenze di certezza dell'azione amministrativa.

Da tale principio deriva l'onere di tempestiva impugnazione del provvedimento amministrativo, che eventualmente incida sugli interessi pubblici assegnati ad un'amministrazione diversa da quella che lo ha adottato, essendo preclusa a qualunque soggetto dell'ordinamento, privato o pubblico che sia, la possibilità di ritenere un atto amministrativo autoritativo “*tamquam non esset*”, anche qualora sia contestata la sua nullità ex art. 21 septies L. 241/90 (cfr. Cons. St., IV sez., 28 ottobre 2011, n. 5799).

8. Da quanto esposto consegue che:

- l'Agenzia del Demanio, cui è affidata la cura degli interessi patrimoniali connessi alla gestione dei beni pubblici, non può qualificare come “abusiva” l'occupazione di un'area demaniale nel periodo in cui tale occupazione è stata legittimata da provvedimenti autoritativi ad efficacia espansiva, quali le concessioni demaniali 9/2009, 14/2009 e 68/2015 che il Comune di Amantea ha adottato a favore di sé medesimo, nell'esercizio della delega di funzioni ad esso conferite, sia dalla legislazione nazionale (cfr. art. 105 D.Lgs. 112/1998) che da quella regionale (L.R. 17/2005);

- la natura autoritativa di tali atti legittimanti l'utilizzo di un bene demaniale marittimo – costituito dall'area su cui insiste la struttura portuale- è avvalorata anche dalla funzione strumentale che gli stessi hanno rispetto alla più complessa gestione assunta dal Comune in proprio del porto turistico che insiste sul bene pubblico in controversia, qualificabile – secondo una autorevole ricostruzione pienamente condivisibile dal Collegio – quale servizio pubblico locale (Cons. St., Sez VI, 18 dicembre 2012 n. 6488).

- in ogni caso, qualora avesse ritenuto tali atti illegittimi, sia pure nella più grave forma della nullità, l'Agenzia avrebbe dovuto attivare, nelle forme e nei termini prescritti, i rimedi giurisdizionali previsti per ottenere una sentenza di annullamento o declaratoria della nullità ex art 21 septies L. 241/90, non potendo né esercitare il potere di autotutela su provvedimenti adottati da un'altra amministrazione né, tanto meno, agire come se tali provvedimenti non fossero stati adottati.

9. Così riassunti i principi alla luce dei quali va affrontato il *thema decidendum*, quanto al caso specifico, deve però delinearsi la portata temporale dell'efficacia legittimante l'occupazione del demanio connessa alle predette concessioni, la quale va delineata alla luce della normativa applicabile *ratione temporis*.

10. Sul punto non può concordarsi con la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui “*in attuazione della legge regionale n. 17/2005*” le concessioni demaniali rilasciate dai Comuni devono avere una durata minima di sei anni, con possibilità di rinnovo automatico per ulteriori sei anni alla scadenza”, con la conseguenza che “la concessione n. 14 del 30 settembre 2009 ha spiegato pienamente la sua validità e la sua efficacia fino al 31 dicembre 2015, data di rilascio di una nuova concessione demaniale, n. 68/2015”.

Va infatti osservato che, contrariamente a quanto previsto dalla legge regionale sopra citata, la concessione demaniale n. 14 del 2009, adottata per proseguire per la stagione invernale la funzionalità della struttura portuale quale “rinnovo” di quella precedente, stabiliva la durata di tre mesi, dal 1 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009. Anche sotto questo profilo, l'eventuale contrasto con la L.R. 17/2005 – ferma restando la più ampia questione della qualificazione sostanziale dell'atto quale atto di assunzione della gestione di un servizio pubblico sopra accennata – avrebbe dovuto farsi valere, da parte dello stesso Comune, in sede di autotutela, modificando, in parte qua, la precisa determinazione temporale contenuta nel provvedimento.

10. Resta però da esaminare la questione della applicabilità, alla concessione n.14/2009, della legislazione nazionale sulla “proroga *ex lege*” delle concessioni demaniali marittime aventi efficacia al momento dell’entrata in vigore delle relative norme, oggetto di articolate problematiche afferenti, in particolare, la sua compatibilità con il diritto dell’Unione Europea.

A tale questione deve invece darsi soluzione positiva.

Va infatti segnalato che, *ratione temporis*, la disciplina applicabile alla fattispecie concreta è costituita dall’art. 1, co.18 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010 n. 25 secondo cui “*ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data*”. (termine ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221).

Ritiene il Collegio che la predetta norma sia applicabile anche alle concessioni demaniali aventi ad oggetto la gestione di “porti turistici”.

Essa dispone la dilatazione *ex lege* del termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreativa, in evidente contrapposizione rispetto ad altre finalità, mercantili o industriali, pur attinenti alle attività nautiche,

ma non opera ulteriori distinzioni, questa essendo la connotazione unitaria rilevante, in quanto coincidente con l'ambito della prevista revisione normativa, atta a riscontrare la comunitaria procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, nella misura in cui tali concessioni non rispettino completamente i principi di evidenza pubblica ed affidamento. Gli approdi e i porti turistici rientrano pertanto nelle più ampie strutture dedicate alla nautica da diporto, aventi scopo turistico-ricreativo.

Deve pertanto ritenersi, come ripetutamente osservato dalla giurisprudenza, che tale significato fosse già immanente nel testo della norma contenuta nel D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, e che abbia “*portata esaustivamente esplicativa*”, la successiva norma di cui all'art. 1, comma 547, legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale ha aggiunto all'art. 1, comma 18, dopo le parole: «turistico-ricreative», le seguenti: «e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto», con ciò rendendo palese che il comune denominatore dell'essere attinenti alle medesime finalità pareggia tali strutture nel regime di proroga (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2013, n. 2151)

11. Quanto alla conseguente nota questione della possibile incompatibilità della predetta proroga ex lege con l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno e con l'art. 49 TFUE, secondo quanto stabilito, da ultimo, dalla sentenza della Corte di Giustizia, datata 14.7.2016, nelle cause riunite nn. 458/14 e 67/15, rileva il Collegio che la peculiarità del caso concreto, in cui “gestore-concessionario” è un'amministrazione pubblica, e la natura mista del provvedimento amministrativo in esame con il quale il Comune non assegna ad un operatore privato, in violazione del principio di concorrenza, una posizione privilegiata per l'esercizio di un'attività economica regolamentata, ma sceglie di gestire “in via diretta” il bene demaniale valorizzandone la strumentalità rispetto all'esercizio di un servizio pubblico, consente di fugare i

dubbi di compatibilità, con riguardo al caso specifico, della normativa nazionale sulla proroga ex lege con i principi eurounitari di tutela della concorrenza.

12. Alla luce di quanto esposto deve pertanto concludersi per l'accoglimento del ricorso, con le precisazioni appena esposte circa l'efficacia temporale della concessione demaniale n. 14/2009.

Risultano infatti fondate le prime due censure (sintetizzate supra 2.1 e 2.2) che possono essere esaminate congiuntamente, inerendo la medesima questione.

Resta assorbita la terza censura, relativa all'eccezione di prescrizione, avendo natura logicamente subordinata.

13. L'Agenzia del Demanio dovrà pertanto rideterminarsi quantificando il proprio credito, ma tenendo conto dell'efficacia temporale delle concessioni n. 9/2009, 14/2009 e 68/2015, nonché dei precedenti atti autorizzatori concessi a favore del Comune ricorrente, tali da legittimare l'occupazione del bene demaniale in controversia per i periodi coperti dal loro termine di efficacia.

14. La complessità della vicenda fattuale e la peculiarità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario

Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Germana Lo Sapio

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO